



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TORINO

GIUNTA
CAMERALE

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
T O R I N O**

**E S T R A T T O
VERBALE N.18/19
ADUNANZA DELLA GIUNTA CAMERALE
lunedì, 16 dicembre 2019 - ore 12,20**

Presenti:

ILOTTE Vincenzo	Presidente
GRAGLIA Bruno	Vicepresidente Vicario
TALAIÀ Pasqualino Andrea	Vicepresidente
BANCHIERI Giancarlo	In rappresentanza del settore Turismo
BELLAVITA Renato	In rappresentanza del settore Servizi alle Imprese
MAILANDER Monica	In rappresentanza del settore Industria
POGGIO Cristiana	In rappresentanza del settore Servizi alle Imprese
VITALE Michele	Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
SUPPORTA Francesca	Revisore dei Conti

Assenti:

BRONZINO Giada	in rappresentanza del settore Industria
MARCHIONI BOCCA Gabriella	In rappresentanza del settore Servizi alle Imprese
MONTAGNESE Maurizio	In rappresentanza del settore Credito e Assicurazioni
ODETTI Paolo	In rappresentanza del settore Agricoltura
GRECO Massimo	Revisore dei Conti

Segretario: Il Segretario Generale, dr. Guido BOLATTO.

Per l'esame della seguente deliberazione

Area			
Settore	Segreteria di Giunta e di Consiglio		
Adunanza del	16 dicembre 2019		
Oggetto	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. II Piano dati al 31/12/2018. (Relatore: Presidente)	Deliberazione n°	213

Con deliberazione n. 48 del 26/03/2015 la Giunta camerale ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi della legge n. 190 del 23/12/2014, commi dal n. 611 al n. 614 (legge di stabilità 2015).

Con deliberazione n. 131 del 25/09/2017 la Giunta camerale ha approvato il documento "*Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della CCIAA di Torino*", adottato ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. Il documento teneva conto delle partecipazioni societarie detenute al 23/09/2016. Con la deliberazione n. 131/2017, dando atto delle conclusioni cui giungeva il documento allegato alla stessa, si decideva quanto segue:

- il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle partecipazioni nelle seguenti società:
 - Agroqualità spa
 - Bioindustry Park Silvano Fumero spa
 - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
 - Ecocerved scarl
 - Finpiemonte spa
 - Ic Outsourcing scarl
 - I3P scpa
 - InfoCamere scpa
 - Tecnoborsa scpa
 - TecnoServiceCamere scpa
- la razionalizzazione delle partecipazioni nelle seguenti società secondo le modalità indicate:
 - Ceipiemonte scpa: proseguimento azioni di efficienza e riduzione dei costi e modifica dell'oggetto sociale indicando quanto prevede l'articolo 2 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 219/2016 (entro il 31/12/2017)
 - Centro Agro – Alimentare Torino scpa: proseguimento messa in atto di azioni previste dal Piano Industriale 2014 – 2018 che prevedono azioni di efficienza e riduzione dei costi e maggiori ricavi nelle aree strategiche di intervento individuate dal Piano stesso (entro il 31/12/2018)
 - Environment Park spa: richiesta alla società di adottare un piano industriale che consentisse di raggiungere il pareggio di bilancio (entro il 31/12/2018)
 - Tecno Holding spa: realizzazione del piano di razionalizzazione degli assets della società (entro il 31/12/2021)
- la dismissione dalle seguenti società non ritenute più strategiche per l'ente camerale:
 - Finpiemonte Partecipazioni spa (entro il 30/9/2018)
 - Montepo spa (entro il 30/9/2018)
- la conferma del recesso già esercitato negli anni 2014 e 2015 per le seguenti società:

- IS.NA.R.T. scpa (liquidazione della quota entro il 31/12/2017)
- Uniontrasporti scarl (liquidazione della quota entro il 31/12/2017)
- la presa d'atto inoltre che il recesso era già stato nel frattempo esercitato nel corso del 2017 dalle seguenti società con liquidazione della quota:
 - Consepi srl
 - Ima Piemonte scpa
- la presa d'atto infine che le società in liquidazione erano le seguenti:
 - Eurofidi scarl in liquidazione
 - Icarus scpa in liquidazione
 - Job Camere srl in liquidazione
 - Villa Gualino scarl in liquidazione

Con deliberazione n. 214 del 17/12/2018 veniva approvato il primo piano periodico previsto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 175/2016 riferito alla situazione aggiornata al 31/12/2017, prendendo altresì atto dei risultati conseguiti con il piano di revisione straordinaria. Veniva deciso quanto segue:

- il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni nelle seguenti società:
 - Agroqualità spa
 - Bioindustry Park Silvano Fumero spa
 - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
 - Ecocerved scarl
 - Ic Outsourcing scarl
 - I3P scpa
 - InfoCamere scpa
 - Tecnoborsa scpa
 - TecnoServiceCamere scpa
 - Turismo Torino e Provincia scarl
- il mantenimento con interventi di razionalizzazione delle partecipazioni nelle seguenti società:
 - Centro Agro – Alimentare Torino scpa: proseguimento azioni di razionalizzazione avviate per il contenimento dei costi e il perseguimento del pareggio di bilancio anche per i prossimi anni.
 - Ceipiemonte scpa: proseguimento azioni di efficienza e riduzione dei costi intraprese negli anni passati
 - Environment Park spa: proseguimento azioni previste dal piano industriale 2017 - 2020.
 - Tecno Holding spa: proseguimento realizzazione del piano di razionalizzazione degli assets della società avviato nel 2017
- la dismissione di Finpiemonte spa ritenuta non più strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente camerale, entro il 31/12/2019
- la conferma del recesso esercitato nel 2017 da Finpiemonte Partecipazioni spa e della cessione in corso della quota detenuta in Uniontrasporti scarl
- la presa d'atto che le seguenti società risultavano alla data del 31/12/2017 in liquidazione:
 - Eurofidi scarl in liquidazione
 - Icarus scpa in liquidazione
 - Job Camere srl in liquidazione
 - Montepo srl in liquidazione
 - Villa Gualino scarl in liquidazione

Si ricorda che il Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 recante "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", successivamente modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 prevede all'articolo 24 la revisione straordinaria delle partecipazioni. L'articolo 24, comma 1,

dispone che "Le partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dall'Amministrazione pubblica alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2016) in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, le Pubbliche Amministrazioni devono effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni dirette ed indirette possedute alla medesima data, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15".

L'articolo 20 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 stabilisce la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche: "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione".

Il presente è il secondo piano periodico ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 con la situazione aggiornata al 31/12/2018.

L'articolo 20 comma 2 inoltre stabilisce che "I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del decreto ai fini dell'azione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24);

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

Il comma 3 dell'articolo 20 stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il comma 4 dell'articolo 20 prevede poi che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando

i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 presso il Ministero dell'economia e delle finanze e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

Il comma 5 dell'articolo 20 infine prevede che i piani di riassetto possano prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

In base all'articolo 4 del D. Lgs. n. 175/2016 le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Entro tali limiti le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono altresì ammesse le seguenti partecipazioni:

- al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato

- società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014

- nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili

- ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste

dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Si ricorda che con Decreto Legislativo n. 219 del 25 novembre 2016 è stata riformata anche la Legge n. 580/1993 sul riordinamento delle Camere di commercio.

L'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 219/2016 conferma che *"Per il raggiungimento dei propri scopi, le Camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico."*

L'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 219/2016 ha inoltre ridefinito i compiti e le funzioni delle Camere di commercio come segue:

"Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, svolgono le funzioni relative a:

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge;

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale;

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge;

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-bis) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;

d-ter) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali;

e) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le Regioni e l'ANPAL attraverso in particolare:

1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all'iscrizione, ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale

per l'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 1, comma 41 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;

3) il supporto all'incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi anche a carattere previsionale volti a favorire l'inserimento occupazionale e a facilitare l'accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l'impiego, in raccordo con l'ANPAL;

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall'università al lavoro, attraverso l'orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università;

f) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b);

g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, del supporto al placement e all'orientamento, della risoluzione alternativa delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico delle controparti non inferiori al 50%.[...]"

Nel frattempo è intervenuta la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge finanziaria 2019. La legge finanziaria 2019 prevede alcune modifiche al T.U.S.P. fra le quali:

Dopo il comma 5 dell'articolo 24 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è inserito il seguente: «5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione ».

I commi 4 e 5 dell'art. 24 del TUSP stabiliscono quanto segue:

- L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
- In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.
- In base al nuovo comma 5-bis, qualora una società partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2014-2016, l'ente socio non è obbligato (sino al 31 dicembre 2021) ad alienare le azioni e, conseguentemente, in tali società non vige la sanzione del divieto di esercitare i poteri del socio prevista dal comma 5 dell'art. 24.

Il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni deve essere comunicato anche in caso di esito negativo, attraverso l'applicativo Partecipazioni del

Portale del Tesoro del MEF – Dipartimento del Tesoro “*Patrimonio della P.A. - Modulo Partecipazioni*”.

Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i. In ogni caso per completezza l'amministrazione è tenuta a trasmettere il provvedimento anche alla Sezione competente della Corte dei Conti.

Il provvedimento, in quanto da considerarsi atto di dismissione e razionalizzazione delle partecipazioni societarie del sistema camerale, deve essere altresì trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del D.Lgs. n. 219/2016 al Ministero dello Sviluppo Economico, che ne verificherà la corrispondenza alle disposizioni della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

La norma dispone che ove non ne verifichi la corrispondenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, entro trenta giorni, può chiedere l'adeguamento fissando un termine non superiore a trenta giorni. Decorso inutilmente tale ultimo termine, lo stesso Ministero adotta i provvedimenti in via sostitutiva.

Nell'art. 20 comma 1 vengono elencate le possibili modalità di razionalizzazione che una PA ha per effettuare la «razionalizzazione» di una propria partecipata:

- Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società;
- Cessione della partecipazione a titolo oneroso;
- Cessione della partecipazione a titolo gratuito;
- Messa in liquidazione della società;
- Scioglimento della società;
- Fusione della società per unione con altra società;
- Fusione della società per incorporazione in altra società;
- Perdita quota di partecipazione indiretta a causa di cessione o liquidazione della partecipazione nella società «tramite»;
- Recesso dalla società.

Le partecipazioni della Camera di commercio di Torino oggetto di rilevazione alla data del 31 dicembre 2018 sono le seguenti:

Denominazione società	% posseduta
Agroqualità spa	6,1236
BI.P.CA. spa	6,545
B.M.T.I. scpa	0,0126
C.A.A.T. scpa	2,6948
Ceipiemonte scpa	22,062
Ecocerved scarl	16,6986
Environment Park spa	10,4467
Finpiemonte spa	0,0706
Finpiemonte Partecipazioni spa	0,7962
Ic Outsourcing scarl	9,975
I3P scpa	16,6667
InfoCamere scpa	16,3698
Tecnoborsa scpa	0,182
Tecno Holding spa	27,8844
TecnoServiceCamere scpa	20,5677
Turismo Torino e Provincia scrll	2,994
Eurofidi scarl in liquidazione	0,2884

Icarus scpa in liquidazione	8,2837
Job Camere srl in liquidazione	11,1025
Montepo srl in liquidazione	10
Villa Gualino scarl in liquidazione	25,52

Rispetto all'anno precedente occorre rilevare quanto segue:

- La partecipazione in Uniontrasporti scarl, a seguito di esercizio del diritto di opzione da parte della Camera di commercio della Venezia Giulia è stata alla stessa ceduta in data 19/12/2018 introitando la somma di € 8.665,37;
- La partecipazione in Finpiemonte Partecipazioni spa è stata dismessa in data 13/12/2019 con girata alla società presso il notaio, introitando la somma di euro 296.975,83;
- La partecipazione in Finpiemonte spa è in fase di dismissione in quanto a seguito del bando andato deserto è stato esercitato il recesso dalla società in data 9/12/2019;
- La società Consorzio Villa Gualino scarl in liquidazione è stata cancellata dal Registro Imprese con istanza presentata dal liquidatore in data 28/12/2018 e divenuta efficace dal 04/01/2019.

In data 21/12/2019 il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito le linee guida "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" (Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014).

Si allega il documento Revisione periodica delle partecipazioni societarie della Camera di commercio di Torino che contiene i risultati conseguiti con il precedente piano di razionalizzazione e l'analisi annuale delle società partecipate ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 detenute alla data del 31/12/2018.

Si allegano altresì le schede delle singole Partecipazioni societarie redatte secondo il Modello pubblicato on line sul sito del Dipartimento del Tesoro in data 02/12/2019.

Ai sensi del DPR 254/2005 è stato chiesto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Voglia la Giunta esprimersi in merito.

LA GIUNTA

Udito il Relatore;

Viste le deliberazioni della Giunta camerale n. 48 del 26/03/2015, n. 131 del 25/09/2017 e n. 214 del 17/12/2018;

Vista la Legge n. 580/1993 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;

Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – legge finanziaria 2019;

Vista la Relazione allegata alla presente deliberazione;

Vista la Relazione tecnica prot. in arrivo n. 125661 del 20/11/2019 trasmessa da Tecno Holding Spa;

Viste le linee guida "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche*" (Art. 20 D.Lgs. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) pubblicate sul sito del Dipartimento del Tesoro in data 21/11/2019;

Viste le schede per la rilevazione dei dati relativi al censimento e alla revisione periodica pubblicate on line sul sito del Dipartimento del Tesoro in data 02/12/2019;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato;

All'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare i documenti allegati alla presente deliberazione di cui in premessa, redatti ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- 2) Di dare atto che le conclusioni cui giungono i documenti di cui al punto 1), al termine della ricognizione effettuata, sono le seguenti:
 - il mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni nelle seguenti società:
 - Agroqualità spa
 - Bioindustry Park Silvano Fumero spa
 - Borsa Merci Telematica Italiana scpa
 - Ceipiemonte scpa
 - Centro Agro – Alimentare Torino scpa
 - Ecocerved scarl
 - Environment Park spa
 - Ic Outsourcing scarl
 - I3P scpa
 - InfoCamere scpa
 - Tecnoborsa scpa
 - TecnoServiceCamere scpa
 - Turismo Torino e Provincia scarl
 - Tecno Holding spa con proseguimento realizzazione del piano di razionalizzazione degli *assets* della società avviato nel 2017 e rimodulato alla luce della legge di bilancio 2019
 - il proseguimento delle azioni avviate per la dismissione di Finpiemonte spa
 - la presa d'atto che le seguenti società risultano alla data del 31/12/2018 in liquidazione:
 - Eurofidi scarl in liquidazione
 - Icarus scpa in liquidazione
 - Job Camere srl in liquidazione
 - Montepo srl in liquidazione
 - Villa Gualino scarl in liquidazione (cancellata dal Registro Imprese con efficacia 04/01/2019)
 - la presa d'atto che, rispetto al precedente piano al 31/12/2017 sono state dismesse le partecipazioni:
 - Uniontrasporti (mediante cessione alla Camera della Venezia Giulia in data 19/12/2018)
 - Finpiemonte Partecipazioni spa (mediante girata alla società in data 13/12/2019).

3) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero Sviluppo Economico, alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro attraverso l'applicativo Partecipazioni.

La presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo camerale informatico di questa Camera di commercio, istituito ai sensi dell'art. 32, Legge 69/2009, conformemente a quanto previsto dall'articolo 45 dello Statuto camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Bolatto

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

IL PRESIDENTE

Vincenzo Ilotte

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Visto per le registrazioni contabili

Il Dirigente Area Risorse Finanziarie e Provveditorato

Marco Minarelli

Firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005